

## Articolo 75

### Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere all'aggiudicazione di un appalto pubblico per i **servizi di cui all'articolo 74** rendono nota tale intenzione con **una delle seguenti** modalità:

*a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all'allegato*

*V, parte H, conformemente ai modelli di formulari **di cui** all'articolo 51;*

*b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera*

*continua e contiene le informazioni di cui all'allegato V, parte I. L'avviso di*

*preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.*

*Il primo comma non si applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previa pubblicazione potrebbe essere stata utilizzata **conformemente** all'articolo 32*

*per l'aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.*

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i **servizi di cui all'articolo 74** rendono noto il risultato della procedura d'appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all'allegato V, parte J, conformemente ai modelli di **formulari di cui all'articolo 51**. *Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.*

3. I modelli di formulari **di cui ai paragrafi 1 e 2** del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione **mediante atti di esecuzione**. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura **consultiva di cui all'articolo 89, paragrafo 2**.

4. Gli avvisi di cui al **presente articolo** sono pubblicati conformemente all'articolo 51.